

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-998 del 21/02/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forli-Cesena n. 594 del 04/03/2015, prot. n. 22364/2015 intestata a ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1059 del 21/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, prot. n. 22364/2015 intestata a ALPI S.P.A. per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Viale della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 7464 del 21/10/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 18/03/2015 con Atto Prot. Com.le 1790;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO B, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Romagna Forlivese - Unione Montana in data 05/04/2023, assunta al Prot. Unione 7533 e da Arpae al PG/2023/60262, da **ALPI S.p.A.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art.269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 09/05/2023 Prot. Unione 10003, acquisita da Arpae al PG/2023/82003, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto a seguito di richiesta da parte della ditta in data 22/06/2023 con nota Prot. Unione 13458, acquisita da Arpae al PG/2023/110016, il SUAP ha concesso proroga per la presentazione delle integrazioni fino al 10/10/2023;

Atteso che in data 09/10/2023 la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Unione 22174 e da Arpae al PG/2023/172796;

Dato atto che, in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 415 del 11/01/2024, acquisita al PG/2024/5325, la Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente del Comune di Modigliana ha espresso il seguente parere: *“(...) DATO ATTO che nella SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO, il tecnico dichiara che lo stabilimento NON rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo; DATO ATTO della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.8, comma 5 della L.n.447/1995, del Tecnico Competente in Acustica Ambientale (...) che dichiara il rispetto dei valori limite assoluti di immissione acustica ed ai valori limite differenziali ai ricettori prodotti dallo stabilimento Alpi; Esprime pertanto parere favorevole sotto il profilo acustico.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., acquisite in data 20/02/2024, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Viale della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 7464 del 21/10/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 18/03/2015 con Atto Prot. Com.le 1790, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022, la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-129 del 18/10/2022 con cui è stato disposto il rinnovo degli incarichi conferiti fino al 31/10/2023 e la DDG n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE** la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – ALPI S.P.A. con sede legale in Modigliana, Viale della Repubblica n. 34 - Protocollo istanza del SUAP Comune di Modigliana n. 7464 del 21/10/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento denominato LEGNO adibito ad attività di fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno, sito in Comune di Modigliana, Viale della Repubblica n. 34”*, rilasciata dal Comune di Modigliana alla ditta richiedente in data 18/03/2015 con Atto Prot. Com.le 1790, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 594 del 04/03/2015, Prot. Prov.le 22364/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
6. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Romagna Forlivese - Unione Montana per il rilascio alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. all'Ufficio Associato Urbanistica, Edilizia, Ambiente dell'Unione Romagna Forlivese - Unione Montana ed al Comune di Modigliana per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 594 del 04/03/2015 prot. n. 22364 del 04/03/2015, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 19/03/2015 prot. n. 1790.

In data 20/12/2022, acquisita al prot. PG/2022/208897 del 21/12/2022, la ditta aveva presentato una comunicazione di modifica non sostanziale inerente l'adeguamento, ai sensi del comma 6. dell'art. 273-bis "Medi impianti di combustione" del D.Lgs. 152/06 e smi, delle emissioni E15.1, E15.7, E15.8, E15.9, E15.10. Con nota del 10/02/2023 PG/2023/25224 era stato comunicato alla ditta che la comunicazione di cui sopra risultava *"...improcedibile, in quanto il sopracitato Decreto all'art. 273-bis comma 6. stabilisce esplicitamente che venga presentata una "domanda autorizzativa" e non una comunicazione. Per quanto sopra esposto entro 60 giorni dal ricevimento della presente, Codesta Ditta dovrà presentare, per ciascuno dei due stabilimenti in oggetto, domanda di modifica sostanziale di AUA ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis per i medi impianti di combustione esistenti"*. Nella medesima nota si precisava che *"...con la trasmissione della comunicazione del 20/12/2022 Codesta Ditta ha rispettato la scadenza del 31/12/2022 prevista dall'art. 273-bis comma 5. D.Lgs. 152/06 e smi, ferma restando la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA sopra richiesta"*.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto presentata in data 05/04/2023, relativamente alle emissioni in atmosfera, è inerente quanto di seguito indicato:

- adeguamento delle emissioni E15.1, E15.7, E15.8, E15.9 ai sensi di quanto previsto ai commi 5. e 6. dell'art. 273-bis "Medi impianti di combustione" del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- eliminazione del serbatoio di azoto liquido annesso all'impianto di depurazione e della relativa emissione E13.5;
- installazione di una nuova linea di incollaggio le cui linee di aspirazione saranno collegate alla emissione autorizzata E6.1: tale emissione non subirà modifiche rispetto ai parametri autorizzati, ad eccezione della durata che passerà da 16 a 24 ore/giorno;
- eliminazione della emissione E6.6;
- eliminazione dell'essiccatoio prodotto finito ESS005 e delle relative emissioni E8.1, E8.2, E8.3 e E8.4;
- dismissione dell'essiccatoio sottovuoto e delle annesse pompe da vuoto, con eliminazione delle relative emissioni E11.1 e E11.2;
- sarà smantellata la cabina di verniciatura ed eliminata la relativa emissione E12.2, nello stabilimento non saranno più effettuate attività di verniciatura;
- l'impianto termico di cui alla emissione E15.5, precedentemente utilizzato per l'essiccatoio prodotto finito ESS005 ora dismesso, sarà utilizzato per la nuova cella di essiccazione tavole: l'emissione E15.5, che sarà rinominata "Impianto termico cella essiccazione tavole massello (120 kW, a metano), non subirà modifiche rispetto ai parametri autorizzati, ad eccezione della durata che passerà da 16 a 24 ore/giorno;
- eliminazione dell'impianto termico e relativa emissione E15.10
- aumento della durata a 24 ore/giorno delle seguenti emissioni:
 - E6.1 "Cappe incollatrici";
 - E6.3 "Camera di stagionatura blocchi";
 - E6.5 "Forno accoppiamenti";
 - E7.1 "Aspirazione piattatrici";
 - E7.2 "Aspirazione trance";

- E7.3 "Aspirazione trance";
- E7.4 "Aspirazione trance";
- E7.5 "Silo stoccaggio centralizzato polveri";
- E13.1 "Depuratore acque: torcia biogas";
- E15.5 "Impianto termico essiccatoi sottovuoto (120 kw, a metano)";
- E15.6 "Impianto termico officina (206 kw a metano)";
- nuova emissione E5.3 "Aspirazione carico gabbie e rinforzo testate", derivante dalla aspirazione delle polveri di legno che si generano dalla fase di rinforzo testate sfogliato e carico/scarico gabbie,
- nuova emissione E6.7 "Cabina aspirazione pesatura pigmenti colla", derivante dalla aspirazione delle polveri prodotte nella fase di pesatura pigmenti per colla;
- installazione di un nuovo essiccatoio in sostituzione di quello dismesso, da cui le seguenti nuove emissioni:
 - E8.5 "Essiccatoio prodotto finito ESS005 (riscaldamento)";
 - E8.6 "Essiccatoio prodotto finito ESS005 (riscaldamento)";
 - E8.7 "Essiccatoio prodotto finito ESS005 (riscaldamento)";
- installazione di una nuova cella di essiccazione tavole massello in sostituzione del dismesso essiccatoio sottovuoto, da cui le seguenti nuove emissioni:
 - E11.3 "Cella essiccazione tavole massello";
 - E11.4 "Cella essiccazione tavole massello";

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2023/76288 del 03/05/2023, aggiornata in data 16/10/2023 PG/2023/175307, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpa del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PG/2023/76283 del 03/05/2023, aggiornata in data 16/10/2023 PG/2023/175322, il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpa al prot. PGFC/2016/9353, tenuto conto dell'utilizzo di sostanze classificate di cui all'art. 271 comma 7-bis del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 2023/0310056/P del 24/11/2023, acquisita al protocollo di Arpa PG/2023/201042 del 27/11/2023, l'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì ha espresso il parere di seguito riportato:

"In relazione alla richiesta di parere per la pratica di cui all'oggetto pervenuta in data 16/10/2023 ns. prot. 2023/0272623/A, valutata la documentazione agli atti, acquisito il parere del Servizio PSAL il quale ritiene che, trattandosi di una procedura di autorizzazione ambientale, sulla pratica in oggetto non vi siano profili di competenza UOPSAL premesso che trattasi di industria insalubre di seconda classe c.5 ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 in contesto prevalentemente residenziale, per quanto di specifica competenza della U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime
parere favorevole

con le seguenti prescrizioni:

1. *in relazione alla tipologia e pericolosità degli inquinanti emessi, al prolungato tempo di funzionamento e alla presenza di edifici residenziali nelle immediate vicinanze, i camini delle nuove emissioni E05.03 ASPIRAZIONE CARICO GABBIE E RINFORZO TESTATE, E06.07*

CABINA ASPIRAZIONE PESATURA PIGMENTI COLLA, E11.03 CELLA ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO, E11.04 CELLA ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO siano elevati ad altezza tale da superare di almeno un metro il colmo del tetto dell'abitazione posta alla quota più alta nel raggio di 200 metri;

2. in relazione al prolungamento del tempo di funzionamento a 24 ore dell'emissione E06.01, tenuto conto della portata di 70000 Nm³/h e della pericolosità per la salute degli inquinanti emessi (formaldeide, ammoniacca e isocianati) il camino di emissione sia portato ad altezza tale da superare di almeno un metro il colmo del tetto dell'abitazione posta alla quota più alta nel raggio di 200 metri e sia dotato di idoneo impianto di abbattimento”.

Con nota prot. n. PG/2024/16020 del 26/01/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate:

“...omissis ...

In relazione alle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, l'azienda riporta 2 materie prime classificate come H350 ed una classificata comunque come come tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (Kaurit).

La norma all'art 271 comma 7bis. prevede la limitazione del consumo nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e la sostituzione non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

L'azienda dichiara il suo impegno per la ricerca di nuove materie prime meno pericolose ma che al momento non è possibile ancora eseguire la sostituzione di dette sostanze.

A parere dello scrivente, malgrado il basso tenore di formaldeide di alcune colle ureiche (formaldeide <01%) non classificate H350 ma contenenti formaldeide, a causa dell'alto consumo di alcune di queste materie prime puo' determinare comunque un contributo al flusso di massa della formaldeide

Sadecol L 3094g2 (Sadepan) Consumo 1350 tonnellate /anno

Kaurit Glue 337 Liquid Consumo 1250 tonnellate /anno

Anche per dette sostanze pertanto occorrerebbe mettere in campo le indicazioni previste dall'articolo 271 bis come 7 bis del DLgs 152/06

Infine, riguardo alla sostanza Formaldeide, tenuto conto di quanto previsto dal punto 2.2 dell'Allegato III, sulla base dei calcoli effettuati dalla ditta nell'istanza Scheda C, risulta che complessivamente viene emesso un flusso di massa orario di 64 g/h, quindi superiore alla soglia di rilevanza pari a 10 g/h prevista al punto 2.2 allegato 3 . Pertanto le emissioni E6.1 E12.1 saranno sottoposte anche al limite di emissione pari a 2 mg/Nmc per l'inquinante Formaldeide.

Emissioni Nuove: riferimenti normativi e limiti

- E05.03 ASPIRAZIONE CARICO GABBIE E RINFORZO TESTATE: si tratta di un nuovo impianto di aspirazione delle polveri di legno che si generano dalla fase di Rinforzo testate sfogliato e Carico/Scarico gabbie. Per dettagli si rimanda all'allegato C.6 della relazione tecnica presentata dall'azienda.

Riferimento normativo	Criaer	DGR 2236/09
Punto	4.3.1 - LAVORAZIONI MECCANICHE IN GENERE: TRANCIATURA, MACINAZIONE, TRONCATURA, SPIANATURA, TAGLIO, SQUADRATURA, BORDATURA, PROFILATURA, BEDANATURA, ECC.	4.5.2 - PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche (carteggiatura, taglio, levigatura, squadratura, bordatura, ecc.) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

<i>Prescrizioni</i>	<i>Impianto di abbattimento materiale particellare (all.3 Criaer o altra normativa tecnica piu' recente)</i>	<i>Impianto di abbattimento materiale particellare</i>
<i>Limiti di Emissione</i>	<i>Materiale Particellare 10 mg/Nmc</i>	<i>Polveri Totali 10 mg/Nmc</i>
Impianto di abbattimento proposto	<i>Tipo: Filtro a tessuto Superficie filtrante: 49mq Materiale: Poliestere agugliato Grammatura: Velocità filtrazione 0.034 m/s</i>	<i>Conforme / Non Conforme</i>
EMISSIONE E05/3 LIMITI E PRESCRIZIONI		
	<i>Portata massima</i>	<i>6000 Nmc/h</i>
	<i>Altezza</i>	<i>5.5 m</i>
	<i>Durata</i>	<i>16 h/g</i>
	<i>Diametro/Sezione</i>	<i>0.35 m</i>
	<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a maniche</i>
	<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
	<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
	<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>Monitoraggio annuale</i>
	<i>Prescrizioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>effettuare la messa a regime del punto di emissione nuovo E05/3</i> ● <i>rispettare i limiti sopra citati con obbligo di annotare le registrazioni delle letture del pressostato differenziale sullo stato di funzionamento del filtro a manica</i>
	<i>Conclusioni</i>	<i>non si rilevano elementi ostativi nel rispetto delle prescrizioni sopra descritte</i>

E06.07 CABINA ASPIRAZIONE PESATURA PIGMENTI COLLA: si tratta di un nuovo impianto di aspirazione delle polveri che si generano dalla fase di pesatura pigmenti per colla.
Per dettagli si rimanda all'allegato C.7 della relazione presentata dall'azienda.

Riferimento normativo	<i>Criaer</i>	<i>DGR 2236/09</i>
Punto	<p><i>Per assonanza non essendo presente un punto specifico nei criteri Criaer.</i></p> <p>4.6.2 - SCARICO, MOVIMENTAZIONE, CONSERVAZIONE, INSACCO, CARICO E SPEDIZIONE DI MATERIE PRIME E PRODOTTI SOTTO FORMA DI MATERIALE</p>	<i>4.10.3b - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini - Preparazione mescole e miscele solide.</i>

	<i>PARTICELLARE PER LA PRODUZIONE DI PREPARAZIONE DI SMALTI E COLORI</i>	
<i>Prescrizioni</i>	<i>I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di filtrazione a maniche o ad un impianto di abbattimento ad umido tipo Venturi Scrubber avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;</i>	
<i>Limiti di Emissione</i>	<i>Materiale Particellare 10 mg/Nmc</i>	<i>Polveri Totali 3 mg/Nmc</i>
Impianto di abbattimento proposto	<i>Tipo: Filtro a cartucce Superficie filtrante: 100 mq Materiale: Poliestere antistatico Grammatura: Velocità filtrazione 0.03 m/s</i>	<i>Conforme / Non-Conforme</i>
EMISSIONE E06.07		
LIMITI E PRESCRIZIONI		
	<i>Portata massima</i>	<i>12000 Nmc/h</i>
	<i>Altezza</i>	<i>2.65 m</i>
	<i>Durata</i>	<i>24 h/g</i>
	<i>Diametro/Sezione</i>	<i>0.38 m</i>
	<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>filtro a cartucce</i>
	<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
	<i>Polveri totali</i>	<i>3 mg/Nmc</i>
	<i>frequenza autocontrolli</i>	<i>Monitoraggio annuale</i>
	<i>Prescrizioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>effettuare la messa a regime del punto di emissione nuovo E05/3</i> ● <i>rispettare i limiti sopra citati con obbligo di annotare le registrazioni delle letture del pressostato differenziale sullo stato di funzionamento del filtro a manica</i>
	<i>Conclusioni</i>	<i>non si rilevano elementi ostativi nel rispetto delle prescrizioni sopra descritte</i>

EMISSIONI E8.05, E8.06 ed E8.07

E08.05 essiccatoio prodotto finito ess005 (riscaldamento): Nuovo essiccatoio 5 simile a E08.01/02 al quale si sostituisce; Per dettagli si rimanda all'allegato C.8 della relazione

E08.06 essiccatoio prodotto finito ess005 (riscaldamento): Nuovo essiccatoio 5 simile a E08.01/02 al quale si sostituisce; Per dettagli si rimanda all'allegato C.8 della relazione

E08.07 essiccatoio prodotto finito ess005 (raffreddamento): Nuovo essiccatoio 5 simile a 08.03/04 al quale si sostituisce; Per dettagli si rimanda all'allegato C.8 della relazione

...omissis...

Tabella riepilogativa emissioni E8.5, E8.6, E8.7

Riferimento normativo	Criar	DGR 2236/09	DLgs 152/06 - art. 275
Punto	4.3.8 - APPASSIMENTO ED ESSICCAZIONE DI PRODOTTI VERNICIANTI A BASE ACQUOSA APPLICATI A SPRUZZO MANUALE CON CONSUMO GIORNALIERO SUPERIORE A 50 kg	4.6 - VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 KG/G 4.6.6 Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione: COV (espressi come Carbonio Organico Totale 50 mg/Nmc	Punto 15 allegato III degli allegati alla parte V del DLgs 152/06
Prescrizioni	Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.		
Limiti di Emissione	nessuno	COV (espressi come Carbonio Organico Totale 50 mg/Nmc	30 g/mq
Impianto di abbattimento proposto	nessuno	Conforme / Non-Conforme	
EMISSIONE E8.5 - E8.6 ed E8.7 Limiti e Prescrizioni			
	Portata massima	E8.5 12 000 Nmc/h E8.6 12 000 Nmc/h E8.7 56 000 Nmc/h	
	Altezza	10 m	
	Durata	16 h/g	
	Diametro/Sezione	E8.5 profilo quadrato 500x500mm E8.6 profilo quadrato 500x500mm	

		<i>E8.7 profilo quadrato 900x900mm</i>	
	<i>Impianto di abbattimento</i>	//	
	<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>	
	<i>COV (espressi come Carbonio Organico Totale)</i>	50 mg/Nmc	50 mg/Nmc
	<i>frequenza autocontrolli</i>		
	<i>Prescrizioni</i>	<ul style="list-style-type: none"> • stante l'importanza di dette emissioni si valuta di applicare il limite di emissione pari a 50 mg/Nmc per il parametro COV (espressi come Carbonio Organico Totale) • Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo. • Eseguire le analisi di messa a regime • Eseguire gli autocontrolli annuali 	<ul style="list-style-type: none"> • Le ore di funzionamento delle cabine e i consumi di combustibile necessario al riscaldamento delle stesse validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo. • Eseguire le analisi di messa a regime • Eseguire gli autocontrolli annuali
	<i>Conclusioni</i>	<i>non si rilevano elementi ostativi nel rispetto delle prescrizioni sopra descritte</i>	

EMISSIONI E11.03 ed E11.04

E11.03 cella essiccazione tavole massello: Si tratta della nuova Cella di essiccazione tavole massello che sostituisce i vecchi impianti di essiccazione sottovuoto.

E11.04 cella essiccazione tavole massello: Si tratta della nuova Cella di essiccazione tavole massello che sostituisce i vecchi impianti di essiccazione sottovuoto.

Trattandosi dell'espulsione dell'aria calda di deumidificazione di legno massello, si valuta che detta emissione possa essere autorizzata senza limiti di emissione.

Tabella riepilogativa emissioni E11.3 ed E11.4

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E11.03 ed E11.04 Celle essiccazione tavole massello</i>	<i>Aspirazione piano stampaggio reparto stampaggio laminati</i>
<i>portata massima</i>	<i>2 500 Nmc/h</i>
<i>altezza</i>	<i>4.67 m</i>
<i>durata</i>	<i>24 h/g</i>
<i>sezione</i>	<i>410mm x 410mm (sezione quadrata)</i>

MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Come da richieste integrazioni del SAC, l'azienda evidenzia che gli impianti termici (caldaie a metano) E15.7, E15.8 ed E15.9 sono uguali (anno installazione 1979 - marca Ital Wanson) e sono caratterizzate da una potenzialità termica di 3.48 MWt, quindi rientranti nei Medi impianti di combustione.

Con riferimento ai criteri Criaer, per gli impianti termici a metano si può fare riferimento al punto 4.12.22 - Produzione di calore, energia o vapore in impianti termici inseriti in un ciclo produttivo aventi potenzialità termica inferiore a 50 MW e alimentati con combustibili gassosi (gas metano e gas naturale)

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg.m-3)
Materiale particellare	5
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3 %.

b) I limiti di emissione indicati al precedente punto a) si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

In relazione agli allegati del DLgs 152/06 , si riporta la tabella dei limiti di cui punto 1.3 alla parte 3 (valori di emissione per specifiche tipologie di impianti) dell'allegato 1 degli allegati alla parte V

1.3. Impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi.

Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo) e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW.

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
polveri	5 mg/Nm ³ [1] [2]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [2] [3]
ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³ [4]
<p>[1] 15-20 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gas da altoforno.</p> <p>[2] Il valore limite di emissione si considera rispettato se è utilizzato come combustibile metano o GPL.</p> <p>[3] 1700 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke; 800 mg/Nm³ se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas da altoforno (o di acciaieria).</p> <p>[4] Se il combustibile utilizzato è un gas di processo contenente composti dell'azoto non si applica un valore limite; le emissioni devono comunque essere ridotte per quanto possibile.</p>	

In base al dettato del DLgs 152/06, in considerazione dell'alimentazione a metano, risulta applicabile esclusivamente il limite per gli ossidi di azoto di 350 mg/Nmc.

Si precisa che:

a norma dell'art. 273 bis, comma 3 " L'istruttoria autorizzativa prevista all'articolo 271, comma 5, e all'articolo 272, comma 2, individua, per i medi impianti di combustione, valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio non meno restrittivi rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla Parte Quinta e dalle normative e dai piani regionali di cui all'articolo 271, commi 3 e 4, e rispetto a quelli applicati per effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo".

A norma dell'articolo 273 bis comma 5, "a partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4."

Pertanto i limiti da applicare dal 1 gennaio 2025 o dal 1 gennaio 2030 a seconda della potenza termica per i "Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi (valori da rispettare entro le date previste all'articolo 273-bis, comma 5) sono i seguenti.

Potenza termica nominale (MW)	≤ 5	> 5
polveri	5 mg/Nm ³ [1] [4]	5 mg/Nm ³ [1] [4]
ossidi di azoto (NO ₂)	250 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³ [2]
ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³ [3] [4]	35 mg/Nm ³ [3] [4]
<p>[1] 15-20 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas da altoforno. [2] 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas naturale. [3] 400 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica; 200 mg/Nm³ in caso di utilizzo di gas a basso potere calorifico da altoforno dell'industria siderurgica. [4] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.</p>		

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%”.

I nuovi limiti comportano una riduzione del limite degli ossidi di Azoto da 350 mg/Nmc (autorizzazione vigente) a 250 mg/Nmc come da indicazioni della tabella relativa ad impianti con potenzialità termica minore di 5 MWt alimentati a gas naturale.

I limiti attuali possono rimanere in vigore fino al 31/12/2029; l'azienda dichiara che detti limiti sono già rispettati.

Pertanto si possono modificare anche le tabelle relative ai limiti di emissione delle emissioni di cui sopra senza attendere la scadenza.

Inoltre, In base alla legislazione vigente questi impianti devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, della strumentazione prevista all'art. 294 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m. (Sistema Controllo Combustione) che recita;

1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del presente decreto, eccettuati quelli previsti dall'allegato IV, parte I, alla stessa parte quinta, devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Ai fini della presente disposizione non si applicano le norme di aggregazione previste dall'articolo 272, comma 1.

Dal dettato normativo, pertanto, si evince che il Sistema di Controllo della Combustione è un sistema automatizzato che ottimizza la combustione in funzione di parametri misurati in continuo ed in particolare del tenore di O₂ libero e dei dati di portata di combustibile e comburente (aria) provvedendo alla variazione del secondo a seconda delle condizioni di combustione.

La ditta ha dichiarato che i gruppi termici, non possono tecnicamente essere dotati di SCC come previsto dal comma 3 dell'art. 294 del DLgs 151/06 ma che potrebbero essere dotate di sistemi di misura dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura).

Si prescrive pertanto l'installazione dei sistemi di monitoraggio di O₂, CO e temperatura e si richiede alla SAC la valutazione della cogenza dell'installazione di impianti termici dotati di SCC come previsto dall'articolo 294 comma 1 del DLgs 152/06. A parere dello scrivente l'interpretazione dell'articolo stesso non pare dare indicazioni nel merito della sostituzione degli impianti termici non dotabili di SCC.

In relazione invece all'impianto termico E15.1, si tratta della centrale termica principale dello stabilimento Legno con una potenza termica nominale di 13.9 MWt (combustibile metano) La sua funzione è quella di produrre sia calore di processo per i reparti Tintoria, Incollaggio, Essiccatoio tranciato e Laboratorio Prove, sia calore per il riscaldamento dello stabilimento principale (dai reparti Composizione alla Falegnameria) e del Collaudo finale / Spedizioni.

Valgono le considerazioni precedentemente indicate in relazione ai limiti di emissione degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi che, per questo impianto, vedranno un abbassamento del valore degli Ossidi di Azoto da 350 mg/Nmc a 200 mg/Nmc in virtù della potenzialità termica nominale superiore a 5 MWt.

Riguardo al sistema SCC di cui all'articolo 294 c1 del DLgs 152/06, attualmente questo impianto e' dotato di un sistema di monitoraggio dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura) e l'azienda ha dichiarato che predisporrà un SCC conforme alla normativa 31/3/2024.

Modifiche tempi di funzionamento degli impianti ed eliminazione di emissioni esistenti

Nel merito non si rilevano elementi ostativi.

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae sopra riportata, ha espresso le seguenti valutazioni:

- emissioni E15.7, E15.8, E15.9 - considerato che il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, nella relazione tecnica sopra riportata, ha proposto di richiedere quanto proposto dalla ditta in sostituzione del SCC di cui ai commi 1 e 3-bis dell'art. 294 del D.lgs. 152/06, ovvero l'installazione su ciascun impianto termico di un sistema di monitoraggio dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura), si stabilisce di indicare la seguente prescrizione:
 - **Entro il 31/05/2024** dovrà essere installato e funzionante, su ciascun impianto termico di cui alle emissioni E15.7, E15.8, E15.9, un sistema di monitoraggio dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura). All'atto della messa in funzione di tali sistemi di monitoraggio dovrà essere inviata una comunicazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente i sistemi di monitoraggio prescelti;
- emissione E15.1 - in merito al SCC - Sistema di Controllo della Combustione conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta ritiene che l'installazione di tale sistema possa essere completata entro il 31/03/2024; ritenuto di accogliere quanto proposto dalla Ditta, si stabilisce di indicare la seguente prescrizione, indicando un margine di tempo maggiore:
 - **Entro il 31/05/2024** dovrà essere installato e funzionante un SCC - Sistema di Controllo della Combustione conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All'atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto;
 - si ritiene di adeguare il valore di portata alla luce delle valutazioni espresse dalla ditta nella documentazione integrativa, ovvero ad un valore pari a 22.000 Nmc/h;
- emissione E12.1 - tenuto conto della attribuzione di un nuovo valore limite per l'inquinante "formaldeide", la ditta dovrà effettuare un monitoraggio della emissione al fine di verificare il rispetto di tale valore limite, pertanto si stabilisce la seguente prescrizione:
 - **Entro il 31/05/2024** il Gestore dovrà effettuare almeno un monitoraggio dell'**emissione E12.1** al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite fissato per l'inquinante "Formaldeide". Entro la medesima data dovrà provvedere a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate;
- in relazione alle modifiche apportate dal D.lgs. 102/2020 alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento all'inserimento del comma 7bis dell'art. 271 che prevede specifiche disposizioni volte alla limitazione ed alla sostituzione delle sostanze caratterizzate da elevati

livelli di pericolosità, tenuto conto di quanto proposto dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae nella propria relazione tecnica, si ritiene di indicare la seguente prescrizione:

- Al sensi di quanto previsto al comma 7bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai seguenti prodotti per incollaggio:
 - Adesivo 1203 (Akzo Nobel) - H350;
 - SADECOL P110R (SADEPAN) - H350;
 - Kaurit glue 337 liquid;
 - SADECOLL L3094G2 (SADEPAN);ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio del presente aggiornamento di AUA, il Gestore dello stabilimento trasmette tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dei prodotti per incollaggio sopra citati contenenti "sostanze classificate". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione;
- tenuto conto che l'attività di incollaggio è soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.lgs 152/06 e s.m.i., ai fini di una corretta compilazione del Piano di Gestione dei Solventi, in analogia con quanto richiesto alle altre aziende del territorio soggette a tale disposizione di legge, si prescrive:
 - l'installazione **entro il 31/05/2024** di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essi afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro vidimato da Arpae. Entro la medesima scadenza il Gestore dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it);
 - al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contaore). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
- in relazione agli interventi di innalzamento dei camini richiesti dalla Azienda U.S.L. della Romagna nel parere sopra citato, si stabiliscono le seguenti tempistiche:
 - **Entro il 31/05/2024** la Ditta dovrà presentare, nel rispetto delle procedure per le modifiche di AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto di adeguamento comprensivo dei seguenti interventi, come richiesto da Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì con il parere condizionato prot. 2023/0310056/P del 24/11/2023 riportato nelle Premesse:
 - i camini delle **emissioni E5.3, E6.7, E11.3 e E11.4** dovranno raggiungere un'altezza tale da superare di almeno 1 mt il colmo del tetto dell'abitazione posta alla quota più alta nel raggio di 200 metri;
 - il camino della **emissione E6.1** dovrà raggiungere un'altezza tale da superare di almeno 1 mt il colmo del tetto dell'abitazione posta alla quota più alta nel raggio di 200 metri.Tali interventi dovranno poi essere realizzati **entro ulteriori 120 giorni** a partire dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione a conclusione della procedura di modifica.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto comunque

necessario aggiornare alcune prescrizioni ed inserirne di nuove in modo da chiarire meglio gli adempimenti previsti dalla normativa a carico del Gestore, in conformità alle recenti linee guida interne di Arpae.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, del parere favorevole della Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sede di Forlì, e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportati, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 594 del 04/03/2015 prot. n. 22364 del 04/03/2015, rilasciata dal Comune di Modigliana in data 19/03/2015 prot. n. 1790, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana in data 05/04/2023 P.G.N. 7533, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONI DIFFUSE DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE

proveniente da un impianto compreso alla lettera p) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE E13.2 - DEPURATORE ACQUE: IMPIANTO TERMICO (315 kW, a biogas)

proveniente da un impianto compreso alla lettera ff) del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano i valori di emissione previsti dal punto 1.3 lettera a) della Parte III dell'Allegato I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, come stabilito al punto C. 5 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

**EMISSIONE E14.1 LABORATORIO PROVE: ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
VASCHE SPERIMENTAZIONE TINTORIA**

**EMISSIONI E14.2, E14.3 LABORATORIO PROVE: ASPIRAZIONE VASCA
SPERIMENTAZIONE TINTORIA**

**EMISSIONI E14.4, E14.5, E14.6, E14.7, E14.8 LABORATORIO PROVE: CAPPА DI ASPIRAZIONE C/O
LABORATORIO ANALISI**

**EMISSIONE E14.9 LABORATORIO PROVE: ARMADIO STOCCAGGIO CHIMICI
LIQUIDI**

**EMISSIONE E14.10 LABORATORIO PROVE: ARMADIO STOCCAGGIO CHIMICI
SOLIDI**

**EMISSIONE N. 14.11 LABORATORIO PROVE: CAPPА DI ASPIRAZIONE SU
BILANCIA PESATURA COLORI**

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E1.1 VASCHE TINTORIA sotto tettoia esterna

EMISSIONE E1.4 RICAMBIO ARIA LOCALE SERBATOI STOCCAGGIO LIQUIDI

PER TINTORIA

EMISSIONE E1.5	RICAMBIO ARIA SOPPALCO SERBATOI STOCCAGGIO LIQUIDI PER TINTORIA
EMISSIONE E1.6	SERBATOIO ACQUA OSSIGENATA
EMISSIONE E1.7	SERBATOIO ACQUA OSSIGENATA
EMISSIONE E1.8	SERBATOIO ACQUA OSSIGENATA
EMISSIONE E1.9	VASCHE TINTORIA AMBIENTE 1 - Estrattore per ricambio generale aria ambiente
EMISSIONE E1.10	VASCHE TINTORIA AMBIENTE 2 - Estrattore per ricambio generale aria ambiente
EMISSIONE E6.2	SERBATOIO STOCCAGGIO COLLA VINILICA
EMISSIONE E13.3	DEPURATORE ACQUE: SERBATOIO ACIDO ACETICO
EMISSIONE E13.4	DEPURATORE ACQUE: SERBATOIO OSSIGENO
EMISSIONI E16.3, E16.4	OFFICINA MANUTENZIONE: RICAMBIO GENERALE ARIA AMBIENTE
EMISSIONE E16.6	LOCALE RICARICA BATTERIE STABILIMENTO PRINCIPALE
EMISSIONE E16.7	AREA RICARICA BATTERIE AREA ARRIVO MATERIA PRIMA

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti; pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E15.2, E15.3 - IMPIANTO TERMICO UFFICI (255 kW cad., a metano)

EMISSIONE E15.4 - IMPIANTO TERMICO ABITAZIONE CUSTODE (30 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili di potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI DIFFUSE DA LINEA FANGHI DEPURATORE ACQUE

Tenuto conto che la linea di trattamento acque comprende una fase di digestione anaerobica tale da comportare inevitabilmente un contenimento delle sostanze potenzialmente odorigene, non si indicano particolari prescrizioni per le emissioni diffuse derivanti dalla linea di trattamento dei fanghi.

EMISSIONE E1.2 - PESA COLORANTI MANUALE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima
Altezza minima

3.200 Nmc/h
3,5 m

Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE E1.3 - PESA COLORANTI AUTOMATICA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	3,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	20	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI E2.1, E2.2, E2.3, E2.4 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS001 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI E2.5, E2.7 - ESSICCATOI FOGLI TINTI ESS001 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E2.6 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS001 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI E3.1, E3.2, E3.3, E3.4, E3.5 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS002 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI E3.6, E3.7 - ESSICCATOI FOGLI TINTI ESS002 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONI E4.1, E4.2, E4.3, E4.4 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4.5 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	27.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4.6 - ESSICCATOIO FOGLI TINTI ESS003 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E4.7 - ESSICCATOI FOGLI TINTI ESS003 (RAFFREDAMENTO)

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	10	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E5.1 – CAPPE TINTEGGIATRICI

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E5.2 – IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO TINTEGGIATRICI (63+63 kW, a metano)

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di azoto	350	mg/Nmc
-----------------	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E5.3 - ASPIRAZIONE CARICO GABBIE E RINFORZO TESTATE

Impianto di abbattimento: filtro a maniche dotato di pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E6.1 – CAPPE INCOLLATRICI

Portata massima	70.000	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Formaldeide	2	mg/Nmc
-------------	---	--------

EMISSIONE E6.3 - CAMERA DI STAGIONATURA BLOCCHI

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E6.4- CAMERA DI STAGIONATURA BLOCCHI

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m

Durata	24	h/g
--------	----	-----

EMISSIONE E6.5 - FORNO ACCOPPIAMENTI

Portata massima	4.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE E6.7 - CABINA ASPIRAZIONE PESATURA PIGMENTI COLLA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce dotato di pressostato differenziale

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	2,65	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE E7.1 - ASPIRAZIONE PIALLATRICI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI E7.2, E7.3, E7.4 - ASPIRAZIONE TRANCE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	50.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E7.5 - SILO STOCCAGGIO CENTRALIZZATO POLVERI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONI E8.5, E8.6 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS005 (RISCALDAMENTO)

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili
espressi come Carbonio Organico Totale (COT) 50 mg/Nmc

EMISSIONE E8.7 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS005 (RAFFREDDAMENTO)

Portata massima 56.000 Nmc/h
Altezza minima 10 m
Durata 16 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili
espressi come Carbonio Organico Totale (COT) 50 mg/Nmc

EMISSIONI E9.1, E9.2 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS006 (RISCALDAMENTO)

EMISSIONE E10.1 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS007 (RISCALDAMENTO)

Portata massima 7.000 Nmc/h
Altezza minima 10 m
Durata 16 h/g

EMISSIONI E9.3, E9.4 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS006 (RAFFREDDAMENTO)
EMISSIONE E10.2, E10.3 - ESSICCATOIO PRODOTTO FINITO ESS007 (RAFFREDDAMENTO)

Portata massima 35.000 Nmc/h
Altezza minima 10 m
Durata 16 h/g

EMISSIONI E11.3, E11.4 - CELLA ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO

Portata massima 2.500 Nmc/h
Altezza minima 4,67 m
Durata 24 h/g

EMISSIONE E12.1 – ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA FALEGNAMERIA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima 20.000 Nmc/h
Altezza minima 7,2 m
Durata 16 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Polveri totali 10 mg/Nmc
Formaldeide 2 mg/Nmc

EMISSIONE E13.1 - DEPURATORE ACQUE: TORCIA BIOGAS

Portata massima 100 Nmc/h
Altezza minima 7 m
Durata 24 h/g

Dovrà essere garantita una efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2/(CO_2+CO)$.

EMISSIONE E15.1 – IMPIANTO TERMICO STABILIMENTO PRINCIPALE (13.900 kW, a metano)

Medio impianto di combustione esistente, dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Portata massima	23.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/12/2024**:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2025**:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	200	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE E15.5 – IMPIANTO TERMICO CELLA ESSICCAZIONE TAVOLE MASSELLO
(120 kW, a metano)**

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E15.6 – IMPIANTO TERMICO OFFICINA (206 kW a metano)

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONI E15.7, E15.8, E15.9 – IMPIANTI TERMICI STABILIMENTO ESSICCATOI FOGLI TINTI
(3.480 kW cad., a metano)**

Medio impianto di combustione esistente, dotato di un sistema di monitoraggio dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura)

Portata massima	5.600	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **fino al 31/12/2029**:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc
--	-----	--------

Concentrazione massima ammessa di inquinanti **a partire dal 01/01/2030**:

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	250	mg/Nmc
--	-----	--------

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E16.1 - OFFICINA MANUTENZIONE: ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	Saltuaria	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE E16.2 - OFFICINA MANUTENZIONE: LAVORAZIONI MECCANICHE E SMERIGLIATURA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	Saltuaria	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Nebbie oleose	10	mg/Nmc
---------------	----	--------

EMISSIONE E16.5 - OFFICINA MANUTENZIONE: CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: filtri paint stop in fibra di vetro

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	0,5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

- Entro il 31/05/2024** le emissioni **E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3** (coinvolte nell'attività di "Stratificazione di legno e plastica" di cui all'art. 275 DLgs 152/06) dovranno essere dotate di idonei dispositivi contaore (es: amperometro) con sistema di registrazione, da cui risulti il tempo effettivo di utilizzo degli impianti ad essa afferenti. Il tempo di utilizzo mensile dovrà essere annotato sul registro di cui al successivo punto 18. Entro la medesima scadenza la Ditta dovrà comunicare la tipologia del dispositivo installata con Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it).
- Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di "Stratificazione di legno e plastica" (art. 275 e punto 15 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**, le emissioni in atmosfera sono inoltre

autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a. il consumo massimo teorico di solvente è pari a 11.000 kg/anno;
 - b. valore limite di emissione totale annuo: 30 g/m² (grammi di solvente emesso per m² di legno incollato);
 - c. **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto al valore limite di emissione totale autorizzato;
 - d. a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopra citato decreto il Gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 152/06. Al fine di compilare la voce O1 del Piano di Gestione dei Solventi dovranno essere utilizzati i risultati delle misurazioni analitiche di COV effettuate sulle emissioni convogliate nel corso dell'anno di riferimento (**effettuando il monitoraggio** dei Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) **almeno una volta all'anno** su **tutte le emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**) e i tempi di effettiva attivazione delle emissioni (derivanti dalle registrazioni dei dispositivi contatore di cui al precedente punto 2.). Copia dei certificati analitici dovrà essere allegata al piano di gestione dei solventi;
 - e. i consumi mensili di prodotti per incollaggio, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 18. Tali consumi non devono essere superiori a Kg 5.500.000 di prodotti per incollaggio all'anno;
 - f. i quantitativi di legno sottoposti a trattamento di incollaggio, espressi in m², devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 18.;
4. **Entro il 31/05/2024** il Gestore dovrà effettuare almeno un monitoraggio dell'emissione E12.1 al fine di verificare il rispetto del nuovo valore limite fissato per l'inquinante "Formaldeide". Entro la medesima data dovrà provvedere a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. **Entro il 31/05/2024** dovrà essere installato e funzionante un Sistema di Controllo della Combustione alla emissione E15.1, conforme a quanto richiesto all'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i. All'atto della messa in funzione del SCC dovrà essere inviata una comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.) al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente il sistema di controllo prescelto.
6. **Entro il 31/05/2024** dovrà essere installato e funzionante, su ciascun impianto termico di cui alle **emissioni E15.7, E15.8, E15.9**, un sistema di monitoraggio dei parametri di combustione (O₂, CO e temperatura). All'atto della messa in funzione di tali sistemi di monitoraggio do**vrà essere inviata una comunicazione** tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), comprensiva della documentazione tecnica inerente i sistemi di monitoraggio prescelti.
7. **Entro il 31/05/2024** la Ditta do**vrà presentare**, nel rispetto delle procedure per le modifiche di

AUA di cui all'art. 6 del DPR 59/2013, un progetto di adeguamento comprensivo dei seguenti interventi, come richiesto da Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Sede di Forlì con il parere condizionato prot. 2023/0310056/P del 24/11/2023 riportato nelle Premesse:

- a. i camini delle **emissioni E5.3, E6.7, E11.3 e E11.4** dovranno raggiungere un'altezza tale da superare di almeno 1 mt il colmo del tetto dell'abitazione posta alla quota più alta nel raggio di 200 metri;
- b. il camino della **emissione E6.1** dovrà raggiungere un'altezza tale da superare di almeno 1 mt il colmo del tetto dell'abitazione posta alla quota più alta nel raggio di 200 metri.

Tali interventi dovranno poi essere realizzati entro ulteriori 120 giorni a partire dalla data di aggiornamento dell'autorizzazione a conclusione della procedura di modifica.

8. Al sensi di quanto previsto al comma 7bis dell'art. 271 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento ai seguenti prodotti per incollaggio:
 - a. Adesivo 1203 (Akzo Nobel) - H350;
 - b. SADECOL P110R (SADEPAN) - H350;
 - c. Kaurit glue 337 liquid;
 - d. SADECOLL L3094G2 (SADEPAN);ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il gestore dello stabilimento trasmette tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione dei prodotti per incollaggio sopra citati contenenti "sostanze classificate". Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.
9. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Modigliana, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E5.3, E6.7, E8.5, E8.6, E8.7, E11.3, E11.4** e alla **emissione modificata E6.1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
10. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E5.3, E6.7, E8.5, E8.6, E8.7, E11.3, E11.4** e alla **emissione modificata E6.1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
11. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 9.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 10.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
12. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E5.3, E6.7, E8.5, E8.6, E8.7** e alla **emissione modificata E6.1** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente

nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofo@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

13. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 11., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
14. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1.2, E1.3, E2.1, E2.2, E2.3, E2.4, E2.5, E2.6, E2.7, E3.1, E3.2, E3.3, E3.4, E3.5, E3.6, E3.7, E4.1, E4.2, E4.3, E4.4, E4.5, E4.6, E4.7, E5.1, E12.1** (solo per il parametro "Formaldeide"), **E16.1, 16.2, 16.5, E15.1, E15.7, E15.8, E15.9, E15.10, E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
15. Il monitoraggio periodico alle **emissioni E5.3, E6.7, E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5 e E12.1** (per il parametro Polveri totali) è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 18. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
16. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 17. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

17. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
18. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovrà essere annotato almeno mensilmente il tempo effettivo di utilizzo degli impianti di cui alle **emissioni E1, E3, E4, E7, E14 e E19**, desumibile dal sistema di registrazione contatore come richiesto al precedente punto 2.;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti per incollaggio, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 3. lettera e., relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i quantitativi di legno sottoposti a trattamento di incollaggio, come richiesto al precedente punto 3. lettera f. relativamente agli impianti di cui alle **emissioni E6.1, E6.3, E6.4, E6.5, E8.5, E8.6, E8.7, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E10.1, E10.2, E10.3**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E5.3, E6.7, E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5 e E12.1**, così come richiesto al precedente punto 15.
19. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata

all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

20. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1.2, E1.3, E5.3, E6.7, E7.1, E7.2, E7.3, E7.4, E7.5, E12.1 ed E16.5** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

21. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I **punti di misura/campionamento** devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

22. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento **all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo** dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
- A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza

23. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

24. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.